COMUNE di CANICATTI' Provincia di Agrigento	N. 14 del 20 febbraio 2015

DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) D. Lgs. n. 267/2000. Parcella Avv. Calogero Rinallo – Controversia Cacciato Vincenzo, Cacciato Concetta, Cacciato Michele e Cacciato Antonio c/ Comune di Canicatti (R.G. N. 2007/005813/00 Corte Suprema di Cassazione)"

L'anno duemilaQUINDICI addì VENTI del mese di FEBBRAIO nel Comune di Canicattì e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, *in seduta pubblica – in sessione ordinaria – 2^ convocazione* - per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Data l'assenza del Presidente – avv. Ivan Trupia, assume la presidenza della seduta il vicepresidente dr Alessio Comparato.

Partecipa alla seduta il Segretario generale dr Domenico TUTTOLOMONDO.

Alle ore 21,00, al momento della trattazione del punto in oggetto, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PR	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PR	ASS
DI BENEDETTO Fabio		X	COMPARATO Alessio	X	
MURATORE Calogero		X	GIARDINA Giovanni		X
ASTI Gioachino		X	PARLA Rita	X	
LICATA Domenico	X		SARDONE Antonino	X	
SACHELI Agata	X		LO GIUDICE Stefano	X	
MIGLIORINI Antonio		X	SAIEVA Diega	X	
TRUPIA Ivan		X	VILLAREALE Salvatore	X	
NICOSIA Salvatore		X	ROSSANO Alessandro	X	
TIRANNO Antonio		X	CANI Gioachino		X
DANIELE Diego	X		CANICATTI' Giuseppe	X	
GIARDINA Gioachino		X	BALDO MAROCCO Raimondo	X	
MILIOTI Giuseppe		X	BORDONARO Giuseppa	X	
MAIRA Antonio		X	NOCILLA Gioacchino		X
FRANGIAMONE Salvatore		X	SEMINATORE Manuela		X
LA VALLE Salvatore	X		CACCIATO Antonio	X	

PRESENTI Nro	15	ASSENTI Nro	15

(Entrano i cons. Tiranno, Asti, Di Benedetto, Maira – presenti n. 19)

Il Presidente ff invita il consiglio a trattare il punto:

"Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) D. Lgs. n. 267/2000. Parcella Avv. Calogero Rinallo – Controversia Cacciato Vincenzo, Cacciato Concetta, Cacciato Michele e Cacciato Antonio c/ Comune di Canicattì (R.G. N. 2007/005813/00 Corte Suprema di Cassazione)"

Cons. Asti,

Legge il verbale della prima commissione e la votazione espressa (Bordonaro, Di Benedetto, Milioti, Rossano, Saieva e Asti favorevoli - Muratore astenuto) e quindi con 06 voti favorevoli ed un voto astenuto, la Commissione a maggioranza ha approvato il punto.

Dssa Cigna – avvocatura, illustra il punto, comunicando che:

- Nell'ambito di un procedimento espropriativo, in assenza di versamenti di indennità di espropriazione e di occupazione con atto di citazione, i signori Cacciato hanno convenuto in giudizio il Comune di Canicattì dinanzi alla Corte di Appello;
- il procedimento si conclude con una sentenza ove è determinata l'indennità dovuta comunque dal Comune, oltre al pagamento delle spese di giudizio e di consulenza tecnica;
- avverso la sentenza i signori Cacciato hanno presentato ricorso in cassazione e con delibera di Giunta del febbraio è stato dato incarico all'Avv. Calogero Rinallo per assistere il Comune in questo giudizio;
- con la deliberazione è stato dato mandato di impegnare la somma per questo incarico esterno e una parte dell'impegno è stata utilizzata dall'Avvocatura Comunale per liquidare una fattura in acconto dell'Avvocato Calogero Rinallo;
- il procedimento si conclude con una sentenza della Cassazione con la quale la richiesta è stata dichiarata inammissibile, mentre i ricorrenti in solido sono stati condannati al pagamento in favore del Comune di Canicattì delle spese e del giudizio di cassazione;
- l'Avvocato Rinallo presenta per la liquidazione a saldo la fattura, integrata con una successiva nota indicando gli onorari ai minimi, inoltre viene richiesto al professionista una nuova parcella che evidenzi una rinunzia parziale diciamo della tariffa applicata, ma lo stesso ha comunicato di non volere rinunciare ai propri corrispettivi.

Il Presidente pone in votazione per appello nominale, il punto in oggetto, che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI	n. 18 consiglieri
Hanno votato:	
A FAVORE	n. 17 consiglieri
CONTRO	nessun consiglieri
ASTENUTI	n. 01 consigliere *(Maira)*
ASSENTI	n. 12 consiglieri *(Muratore, Licata, Migliorini, Trupia, Nicosia, Tiranno, Giardina Gno, Milioti, Frangiamone, Giardina Gnni, Cani, Nocilla, Seminatore)*

Il Presidente accerto l'esito ne proclama l'esito, in virtù del quale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto – allegato A);
Visto il risultato della superiore votazione accertato e proclamato dal Presidente;
Con 17 voti favorevoli – n. 1 astenuto (12 assenti)

DELIBERA

Approvare la proposta di pari oggetto, avente ad oggetto " *"Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) D. Lgs. n. 267/2000. Parcella Avv. Calogero Rinallo – Controversia Cacciato Vincenzo, Cacciato Concetta, Cacciato Michele e Cacciato Antonio c/ Comune di Canicattì (R.G. N. 2007/005813/00 Corte Suprema di Cassazione)"* che, anche se non trascritta, si intende integralmente riportata e si allega sotto la **lettera A)** per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si allontana il cons. Comparato – vicepresidente – presenti n. 17 - assume la presidenza il vice presidente vicario cons. Agata Sacheli.

C.C. 20/2/2015

COMUNE DI CANICATTI'

(Provincia di Agrigento)
AVVOCATURA COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D. Lgs. N. 267/00. Parcella Avv. Calogero Rinallo – Controversia Cacciato Vincenzo, Cacciato Concetta, Cacciato Michele e Cacciato Antonio c/ Comune di Canicatti (R.G. n. 2007/005813/00 Corte Suprema di Cassazione)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

All. 1 A

formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione:

Premesso che

- La presente proposta corredata dai prescritti pareri, in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio Comunale in data 19/12/2014, prot. n. 50379, con l'allegato il parere del Collegio dei Revisori dei Conti
- Con nota del 29/12/2014, prot. n. 50994, la Presidenza del C.C. ha restituito il relativo fascicolo, anche nella considerazione che la proposta era stata predisposta tenendo conto dell'anno finanziario 2014, evidenziando l'esigenza di una riformulazione della stessa in riferimento all'anno finanziario 2015

- I Sigg.ri Cacciato Vincenzo, Concetta, Michele e Antonio erano comproprietari di un terreno sito in C/da Cannarozzo in catasto alla partita 9829, foglio 66, particelle 551, 792 e 797 per un totale di mq 974, per il quale il Comune di Canicattì con O.S. n. 146/1998 e successiva O.D. n. 62/2000 di revoca parziale disponeva l'occupazione temporanea e d'urgenza, per la costruzione di 20 alloggi sociali da parte della Coop. Edilizia Casa Bella, autorizzando la stessa ad introdursi nella proprietà per cinque anni dalla immissione in possesso, avvenuta in data 10/09/1998, mentre con O.D. n. 1221 del 01/07/2002, il Comune di Canicattì ha emesso provvedimento definitivo di espropriazione degli immobili di cui sopra con determinazione della relativa indennità ;
- In assenza del versamento dell'indennità di espropriazione e di occupazione, con atto di citazione del 31/03/2003 i Sigg.ri Cacciato convenivano in giudizio il Comune di Canicattì (contumace) dinanzi la Corte di Appello per il pagamento di quanto dovuto a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione oltre interessi legali e svalutazione monetaria, procedimento che si conclude con la sentenza n. 1473/2005, con la quale viene determinata in € 75.978,12 l'indennità dovuta dal Comune di Canicattì per l'espropriazione ed € 5.264,53 per l'occupazione legittima, ha, inoltre, ordinato il versamento delle differenze tra dette somme e quelle già versate presso la cassa Depositi e Prestiti, condannandolo al pagamento delle spese di giudizio e della consulenza tecnica espletata;
- Avverso tale sentenza della Corte di Appello i Sigg.ri Cacciato hanno proposto ricorso per cassazione per erroneità e illegittimità;
- Con Deliberazione della G.C. n. 21 del 07/02/2007 avente ad oggetto: "Opposizione avverso il ricorso promosso dai Sigg.ri Cacciato Vincenzo, Concetta, Michele e Antonio avanti la Corte di

Cassazione della Repubblica – Incarico di costituzione in giudizio" è stato conferito incarico all'Avv. Calogero Rinallo per resistere al superiore ricorso, giusta progetto di parcella trasmesso in data 07/02/2007, assunto al prot. n. 6474, indicando gli onorari secondo le tariffe minime, che si allega sub lett. a);

- Rilevato che con la predetta Deliberazione della G.C. n. 21/2007 è stato dato mandato a questo Ufficio Avvocatura Comunale di impegnare la somma di € 8.330,63 al Cap. 310 denominato "Spese per liti arbitraggi e risarcimenti", somma impegnata con Determinazione dell'Avvocatura Comunale n. 196 del 16/02/2007 **(Imp. n. 233/2007),** ed parte utilizzata al fine di liquidare la fattura n. 24/09, in acconto, dell'Avv. Calogero Rinallo, con Atto di Liquidazione dell'Avvocatura n. 113 del 01/12/2009, con un residuo di impegno di € 3.641,96, importo che risulta ancora disponibile dal Mastro Contabile del 25/02/2014, che si allegano sub lett. b) e lett. c);
- Osservato che detto procedimento si è definito con sentenza della Corte di Cassazione Prima Sezione Civile in data 27/11/2013, con la quale il ricorso è stato dichiarato inammissibile, mentre i ricorrenti, in solido sono stati condannato al pagamento in favore del Comune di Canicattì delle spese del giudizio di cassazione, che si allega sub lett. d) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Dato atto che l'Avv. Calogero Rinallo, con nota prot. n. 15824/2014 ha trasmesso per la liquidazione a saldo, per l'attività svolta in favore dell'Ente nel giudizio de quo, fattura n. 6/2014, a riscossione differita, integrata con nota del 26/09/2014, prot. n. 37555, con la quale specifica l'attività successiva alla fattura n. 24/2009, liquidata in acconto, con l'indicazione degli onorari minimi, per un importo complessivo di € 7.106,23, che si allega sub lett. d);

- Vista la nota prot. n. 38602 trasmessa in data 03/10/2014, con cui questo Ufficio Avvocatura, su indicazione del Consiglio Comunale, nonché su disposizione del Direttore Generale, rappresenta la necessità di acquisire una nuova parcella che evidenzi una rinunzia parziale della tariffa applicata, alla quale riscontra con nota del 21/10/2014, assunta al prot. n. 41257, comunicando di non voler rinunciare ai propri corrispettivi, che si allega sub lett. f – g);

- Preso atto che la Corte dei Conti – SS.RR. per la Regione Siciliana, in sede consultiva con propria deliberazione n. 9/2005/S.R. Cons., resa a questo Comune, ha previsto che "...alla lettera e) del citato art. 194, sono riconducibili le ipotesi delle maggiori somme, rispetto a quelle impegnate, dovute per prestazioni professionali, rese in favore dell'Ente";

- Rilevato che, per quanto sopra, si tratta di debito fuori bilancio la cui legittimità è riconoscibile ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000, applicabile, nell'ordinamento della Regione Siciliana, per effetto del rinvio "dinamico" contenuto all'art. 55 della L. n. 142/1990, siccome richiamato con l'art. 1 della L.R. n. 48/1991;

- Dato atto che sussistono i presupposti di dimostrata utilità e arricchimento dell'Ente, accertati, dimostrabili e rinvenibili ex se nella prestazione posta in essere dal professionista incaricato;

- Considerato che il maturare del presente debito promana dall'innovativa pronuncia della Corte dei Conti che ha dichiarato non conforme la prassi, consolidata, di non impegnare l'intero importo presuntivo della prestazione bensì un importo a titolo di acconto;

- Considerato che la presente proposta verrà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere, allegato alla stessa sub lett. f) per costituirne parte integrante e sostanziale, all'atto della sua trasmissione alla Presidenza del Consiglio Comunale;

- Visti e richiamati:
  1. l'art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. N. 267/00;
  2. l'art. 1 della L.R. n. 48/91;
  3. l'art. 23, comma 5 della L. n. 289/02;
  4. gli artt. 4, 5 e 6 della L. R. n. 48/91;

- Accertata la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

- Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 12348 del 10/04/06 avente ad oggetto "Comunicazione alla Corte dei Conti", la quale stabilisce: "***Alla trasmissione delle deliberazioni provvede, a mezzo lettera Raccomandata A/R, il Dirigente AA.GG. all'atto della pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio***";

- **Visto il vigente Regolamento di contabilità**

PROPONE DI DELIBERARE

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/00, per i motivi in premessa esplicitati, la legittimità del debito fuori bilancio concernente "pagamento parcella per attività professionale svolta dall'Avv. Calogero Rinallo nella controversia Cacciato Vincenzo, Cacciato Concetta, Cacciato Michele e Cacciato Antonio c/ Comune di Canicattì (R.G. n. 2007/005813/00 Corte Suprema di Cassazione)" per un importo complessivo di € 3.464,27;

DI DARE ATTO che si provvederà al pagamento della somma di € 3.464,27, con imputazione al Cap. 743 denominato "Fondo vincolato al finanziamento dei debiti fuori bilancio" titolo I - funzione I^ - serv.8 - int. 8, del bilancio comunale, previa adozione di determinazione da parte dell'Avvocatura Comunale;

DI TRASMETTERE, ai sensi della circolare del Direttore Generale di cui in premessa, il presente provvedimento alla procura regionale della Corte dei Conti (art. 23 L. n. 289/02)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Maria Cigna

I Dirigenti, visto l'art. 49 del D.L.vo 267/2000, recepito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprimono parere favorevole ognuno per la propria competenza

In ordine alla regolarità tecnica

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Tuttolomondo

In ordine alla regolarità contabile

19. 1. 2015

Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott.ssa Carmela Meli

Il Consigliere Anziano
F. Di benedetto

Il Presidente
Dr A. Comparato

Il Segretario Generale
Dr D. Tuttolomondo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 23/04/2015 al 09/05/2015, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

È divenuta esecutiva i giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

È stata dichiarata immediatamente esecutiva.

UOC Segreteria

Fto _____

Il Segretario Generale

Fto _____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale

Dr Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti, _____

Il Funzionario